

Pa, scontro sulle carriere tra dirigenti centrali e locali

**Parere in contrasto
con le indicazioni Mef
L'associazione
dirigenti Pa: deroghe
contro la legge**

Pubblico impiego

Per la Funzione pubblica
i vertici regionali possono
salire alla I fascia statale

Gianni Trovati

ROMA

Cinque anni passati al vertice amministrativo di un ente territoriale possono valere come cinque anni trascorsi a capo di un ufficio dirigenziale generale dello Stato, e quindi aprire le porte dell'empireo dei dirigenti di prima fascia?

«No», risponde la Ragioneria generale dello Stato, ricordando che proprio per sostenere questa posizione il ministero dell'Economia ha scritto a suo tempo una memoria per l'Avvocatura dello Stato in un contenzioso sul tema. «Invece sì», ribatte ora l'Ufficio legislativo del ministero per la Pa, promuovendo la possibilità di «un'interpretazione estensiva della norma che tenga conto del contenuto sostanziale dell'incarico» svolto anche fuori dalle amministrazioni dello Stato da chi si candida alla prima fascia dirigenziale.

Per capire i termini reali di questo dissidio in punto di diritto bisogna fare un passo indietro, e dare un'occhiata all'architettura generale della dirigenza pubblica. Nello Stato è divisa in due fasce, e i dirigenti possono provare a salire dalla seconda alla prima fascia «qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalen-

ti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni» come recita l'articolo 23, comma 1 del Testo unico del pubblico impiego.

Tutto sta a definire l'ampiezza di quell'«equivalenza» che potrebbe assimilare un incarico dirigenziale a quelli che per legge costruiscono il ponte verso la prima fascia. Perché al di là del caso specifico che ha creato il dibattito interministeriale, relativo al segretario generale di una Regione, il punto è evidente: più si allarga il panorama degli incarichi «equivalenti», più cresce il novero dei potenziali concorrenti ai posti di prima fascia.

Proprio questo sta alimentando l'agitazione dei vertici ministeriali rappresentati dall'Associazione dei dirigenti pubblici (Agdp) e dall'Associazione degli allievi della Scuola nazionale dell'amministrazione, che spiegano in una nota di «osservare con preoccupazione le posizioni interpretative» assunte da Palazzo Vidoni, dove «gli uffici di diretta collaborazione del ministro», si sottolinea, finirebbero per entrare «in contraddizione con le posizioni ufficialmente assunte dal Mef e dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri in sede di contenzioso, attraverso l'Avvocatura generale di Stato».

In quest'ottica c'è la chiave del derby fra dirigenti dello Stato e degli enti territoriali, perché i dirigenti locali sono numerosi, e il via libera a uno di loro costituirebbe un precedente potenziale per molti altri.

Ma gli incarichi negli enti territoriali, dove le due fasce non esistono così come gli «uffici dirigenziali generali» definiti dalla legge, possono essere «equivalenti» a quelli dello Stato? No, per il Mef, sì per Palazzo Vidoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

